



SENT. 1271/14
Cron. 3186/14
Reg. 1911/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7132 del registro generale affari civili dell'anno 2011

TRA

[redacted], nata a [redacted] ed ivi elettivamente domiciliata nella via [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente al dott. [redacted] per mandato a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, [redacted] e [redacted], in proprio e nella qualità di eredi di [redacted], nella qualità di erede di [redacted], tutti rappresentati e difesi - giusta procura in calce alla memoria depositata il 24.6.2011 nel sub procedimento cautelare - dall'avv. [redacted] ed elettivamente domiciliati nel suo studio, in [redacted]

OPPOSTI

OGGETTO: opposizione a precetto

Conclusioni per l'opponente: come in atto di citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1

c.p.c.

Conclusioni per gli opposti: come in "comparsa conclusionale"

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio [redacted] ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 10.5.2011 con cui la

~~XXXXXXXXXX~~ s.n.c., i soci ed eredi di ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~, e ~~XXXXXXXXXX~~, quale erede del ~~XXXXXXXXXX~~, procedendo in virtù della sentenza n. 376/10 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, che, rigettando l'azione revocatoria proposta da ~~XXXXXXXXXX~~, l'aveva condannata al pagamento delle spese legali in favore della parte vittoriosa, le avevano intimato a tale titolo - sul presupposto della sua qualità di erede della parte soccombente - il pagamento della complessiva somma di € 8.287,54, preannunciando in difetto l'avvio dell'esecuzione forzata.

Dopo aver eccepito la nullità del precetto per difetto di sottoscrizione e assenza di procura, l'attrice ha contestato innanzitutto di essere erede testamentaria della ~~XXXXXXXXXX~~, deceduta il 20.1.07, sostenendo che le disposizioni di ultima volontà che le attribuivano un magazzino, un quadro, 3/28 dell'eventuale saldo attivo del conto corrente e del fondo monetario Carige e la quota di 1/7 dei gioielli e dei quadri non assegnati singolarmente avessero natura di legati, non le attribuissero una quota del patrimonio relitto e la esentassero, conseguentemente, dal pagamento dei debiti ereditari; ha negato inoltre di essere chiamata alla successione legittima della de cuius, essendovi superstite il coniuge di quest'ultima; ha contestato inoltre di aver mai compiuto alcun atto implicante accettazione espressa o tacita dell'eredità, essendosi piuttosto limitata a conseguire i legati come effetto della mera apertura della successione; ha, infine, eccepito, in via subordinata, di non poter rispondere del debito ereditario se non in proporzione alla quota ereditaria ricevuta, stante la parziarietà della relativa obbligazione ai sensi dell'art. 754 c.c.

Ha chiesto pertanto emettersi declaratoria di nullità del precetto opposto ovvero ridursi la somma precettata nei limiti di quanto effettivamente dovuto in proporzione alla quota ricevuta, stralciando l'importo di € 204,00 per spese di registrazione della sentenza mai pagate dalla controparte e ne ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in € 3.000,00 o nella somma ritenuta congrua dal Decidente.

Contrastando la tesi difensiva esposta dall'attrice, i convenuti hanno sostenuto, al contrario, che le disposizioni contenute nel testamento olografo della ~~XXXXXXXXXX~~ contenessero una vocazione della ~~XXXXXXXXXX~~ e degli altri sei nipoti diretti della de cuius ad una quota astratta dell'eredità, ai sensi dell'art. 588 comma I c.c., e che, per effetto di tali disposizioni, l'attrice fosse succeduta a titolo universale nella quota di 1/7 del

patrimonio residuo della testatrice, costituito dal saldo del conto corrente bancario, dai gioielli, dai quadri e mobili d'arredamento. Inoltre, anche l'assegnazione del magazzino e del quadro, in quanto inserite in un atto di ultima volontà con cui la disponente aveva esaurito l'intero suo patrimonio, avrebbero integrato un'*institutio ex re certa*, ai sensi del secondo comma dell'art. 588 c.c., poiché volte ad attribuire alla beneficiaria non il singolo bene ma una quota ideale dell'intero patrimonio.

Hanno poi dedotto che l'opponente aveva accettato tale delazione oltre che col predisporre e presentare la dichiarazione di successione, anche concedendo in locazione a terzi il magazzino e percependone il relativo canone, riscuotendo la quota parte delle somme di danaro giacenti sul conto intestato alla *de cuius* ed esercitando il possesso dei beni mobili da costei relitti.

Hanno, infine, aderito all'eccezione volta alla riduzione della somma intimata in rapporto alla quota ereditaria effettivamente conseguita, che hanno successivamente indicato in $3/8$ o in $1/3$ dell'asse, ma si sono fermamente opposti alla pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. osservando come quest'ultima - pur consapevole della propria qualità di erede - avesse dapprima, e in fase stragiudiziale, ommesso di fornire utili elementi di valutazione, e successivamente opposto infondatamente il precetto.

Ciò premesso, appare decisivo accertare la natura delle disposizioni testamentarie in favore dell'attrice, posto che nel caso in cui si aderisse all'opzione interpretativa da costei proposta e, per tale verso, si arrivasse a negarle lo *status* di erede che invece i convenuti le attribuiscono, dovrebbe conseguentemente escludersi in capo ad essa la titolarità passiva, anche *pro quota*, del debito ereditario di cui al precetto opposto.

Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dai convenuti, non sarebbe ipotizzabile la coesistenza della successione testamentaria e di quella legittima e dunque una concorrente vocazione *ex lege* dell'attrice all'eredità della parente, avendo la testatrice disposto della totalità del proprio patrimonio (non risulta infatti che l'asse si componga di beni ulteriori rispetto a quelli devoluti col testamento) (cfr. Cass. 6697/02).

Occorre, allora, osservare che, ai sensi dell'art. 588 c.c.,

le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore; le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

69

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione testamentaria sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Dunque, l'*institutio ex re certa* non determina necessariamente la successione al testatore a titolo di legato, dovendo il giudice del merito accertare se in tal modo il cuius ha inteso attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato, sì che la successione in esso è a titolo universale, o se invece l'individuazione di singoli beni, pesi ed oneri esclude l'istituzione nell'*universum ius*.

Secondo una costante e condivisa giurisprudenza di legittimità, al fine di distinguere tra disposizioni a titolo universale - che, indipendentemente dalle espressioni e dalle denominazioni usate dal testatore, sono attributive della qualità di erede - e disposizioni a titolo particolare che invece attribuiscono la sola qualità di legatario, il Giudice deve compiere sia un'indagine di carattere oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di carattere soggettivo, riferita all'intenzione del testatore. Ne consegue che soltanto in seguito a tale duplice scrutinio può stabilirsi se attraverso l'assegnazione di beni determinati il testatore abbia inteso attribuire una quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (sicchè la successione è a titolo universale) ovvero abbia inteso escludere l'istituzione nell'*universum ius* (sicchè la successione è a titolo di legato) (*ex multis*, Cass. 9467/01).

Occorre, in particolare, valutare se la disposizione sia stata fatta dal testatore in relazione al complesso del suo patrimonio, all'*universum ius*, oppure secondo una specifica indicazione dell'oggetto attribuito in sé considerato, senza relazione alcuna con l'intero e globale patrimonio stesso (Cass. 974/99). Siffatta valutazione assume rilievo in quanto l'assegnazione di beni determinati deve comunque interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 c.c., come disposizione ereditaria (i) qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituto nell'universalità dei beni o in una parte determinata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se il testatore abbia voluto attribuire singoli individuati beni (Cass. 3016/02).

Nel caso in esame, nulla autorizza a ritenere che la testatrice, nel distribuire l'intero suo patrimonio tra i sette nipoti, abbia inteso considerare i beni come frazione rappresentativa del proprio patrimonio.

La scheda testamentaria contiene infatti una serie di disposizioni in favore della sorella e dei nipoti della testatrice, aventi ad oggetto mobili, quadri e gioielli

R.G. 7132/2011

puntualmente e specificamente descritti, precedute da due lasciti con cui la ~~testatrice~~ ha inteso beneficiare i due nipoti che le erano stati *amorosamente vicini durante la malattia* - attribuendo a ~~uno~~ la metà del magazzino di via ~~...~~ di mq 18 retrostante a quello di mia sorella ~~...~~ con annesso il locale in cui c'è il pozzo, w a ~~...~~ la campagna di ~~...~~ - e seguite dalle seguenti disposizioni conclusive: *I rimanenti gioielli e quadri cercate di dividerli di comune accordo in parti uguali i 7 (sette) nipoti diretti. Se troverete soldi nel mio c/c e nel fondo monetario alla Carige darete a mio marito 1/4 della somma rimasta dopo avermi cremata ed il resto lo dividerete in parti uguali i 7 nipoti diretti.*

Il testamento attribuisce dunque all'opponente un magazzino, un quadro, 1/7 dei gioielli e dei quadri residui (cioè non specificamente menzionati nell'atto di ultima volontà), 3/28 dell'eventuale saldo del conto corrente e del controvalore del fondo monetario.

Secondo la difesa dei comparanti basterebbe il solo tenore letterale delle disposizioni testamentarie in favore dell'attrice per ravvisarvi un'istituzione di erede ai sensi dell'art. 588 co. 1 cod. civ. e valorizzano, a conforto della propria soluzione interpretativa, i seguenti elementi:

1) il fatto che la testatrice abbia inteso suddividere tra i congiunti l'intero suo patrimonio (*lascio le mie poche cose così suddivise*) e ad esso abbia quindi inteso fare riferimento nelle varie attribuzioni;

2) la *chiamata diretta* alla successione dei sette nipoti diretti (cioè quelli a lei più vicini per grado di parentela) nella quota di 1/7 dei beni mobili residui non ancora assegnati, con invito a dividerli *di comune accordo* in sette porzioni;

3) l'attribuzione agli stessi nipoti diretti, per quote eguali, dell'eventuale saldo attivo del conto corrente bancario e del fondo monetario, al netto della quarta parte da consegnare al coniuge della disponente;

4) l'imposizione agli stessi nipoti diretti di un duplice onere positivo e di un onere negativo: consegnare al proprio coniuge un quarto delle somme rimaste, curare gli adempimenti necessari alla cremazione delle proprie spoglie mortali, astenersi dal prelevare mobili e quadri fino a quando il proprio coniuge non avesse smantellato l'abitazione.

Nessuno degli evidenziati argomenti appare tuttavia decisivo nel senso voluto dagli opposti.

R.G. 7132/2011

Non pertinenti alla fattispecie che ci occupa sono innanzitutto quei precedenti giurisprudenziali che ravvisano un'attribuzione a titolo universale nel lascito dei beni residuati al prelievo di quelli di cui si è disposto a titolo particolare, non riscontrandosi nelle disposizioni "di chiusura", con le quali la disponente ha evidentemente inteso prevenire ogni possibile futuro contenzioso tra i successori, distribuendo anche i gioielli e i quadri non assegnati singolarmente, la chiamata dei nipoti beneficiari in una parte indeterminata dell'asse. Analogamente, rispetto all'eventuale, imprecisata ed imprevedibile giacenza del conto corrente bancario, la testatrice si è limitata a prevederne una ripartizione proporzionale, garantendo al coniuge un quarto della somma rinvenuta al momento dell'apertura della successione ed attribuendo ai sette nipoti diretti la frazione residua da dividere in parti eguali.

Se, invero, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente, residua è la rimanente parte imprecisata e indeterminata (anche nel genere) del patrimonio, le attribuzioni aventi ad oggetto beni ulteriori - individuati per categoria - rispetto a quelli specificamente assegnati con i lasciti precedenti (certamente a titolo particolare) non possono essere assimilate alle c.d. disposizioni residuali e non possiedono quindi l'attitudine attrattiva universale tipica delle disposizioni a titolo di erede.

È peraltro di assoluta evidenza che altro rispetto all'attribuzione di categorie di beni per quote indivise è l'istituzione del beneficiario in una quota aritmetica dell'intero patrimonio (nel che si sostanzia il carattere universale della disposizione), ciò che sembra essere rimasto invece estraneo alla volontà della disponente, che mai alcun cenno ha rivolto, nel corpo dell'atto di ultima volontà, al rapporto proporzionale tra i singoli lasciti e il valore complessivo dell'eredità.

E neppure convince l'assunto secondo il quale le disposizioni testamentarie con cui il *de cuius* dispone di tutto il suo patrimonio, esaurendo interamente i suoi possedimenti, avrebbero, per ciò solo, carattere universale, non essendovi ragioni per derogare in tal caso al sopradetto principio secondo cui occorre muovere dal contenuto della disposizione testamentaria e cioè dal modo in cui sono stati attribuiti i beni e accertare se, in tal modo, il *de cuius* ha inteso attribuire una quota del suo patrimonio unitariamente considerato o se l'espressa individuazione di singoli beni, pesi ed oneri esclude l'istituzione nell'*universum ius*.

Irrilevante è ancora, ai fini della corretta qualificazione dei lasciti in favore dell'attrice, la circostanza che la testatrice abbia imposto alcune prescrizioni (*darete a*

R.G. 7132/2011

mio marito $\frac{1}{4}$ della somma rimasta dopo avermi cremata ... N.B. Tutti i mobili e i quadri li toglierete quando Luciano smantellerà la casa.), dai convenuti ritenute veri e propri oneri, ai soli nipoti diretti: prescindendo, infatti, dall'effettiva qualificazione di tali disposizioni accessorie come oneri testamentari ai sensi dell'art. 647 c.c. (il *modus* consiste infatti nell'imposizione di un obbligo giuridico di dare, fare, o non fare a carico dell'onorato), è certo che la previsione di un onere è del tutto neutra rispetto all'indagine circa la natura (universale o particolare) della disposizione testamentaria cui esso accede, atteso che detto elemento può essere apposto tanto all'istituzione di erede quanto al legato (art. 647 co. 1 c.c.).

Mancano, dunque, nel testo dell'atto, elementi indicativi della reale intenzione della testatrice di considerare i beni attribuiti, anziché nella loro individualità, nel loro rapporto con il tutto, quali frazioni dell'asse, e della volontà di realizzare, in tal modo, un'istituzione di erede, seppure *in rebus certis*, invece che un legato.

Non risultando soddisfatta la condizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 588 c.c., va negato all'attrice lo *status* di erede e, con essa, la responsabilità per i debiti ereditari, stante l'assenza del legatario dal pagamento dei debiti ereditari prevista dall'art. 647 c.c.

In accoglimento del primo (e principale) motivo, l'opposizione merita dunque accoglimento con conseguente annullamento del precetto contestato.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, della plausibilità dell'interpretazione alternativa delle clausole testamentarie sostenuta dai convenuti e della parziale adesione di costoro alla domandata riduzione della somma precettata in proporzione alla effettiva quota ereditata dalla (riduzione da costei chiesta in via subordinata rispetto all'accoglimento del primo motivo di opposizione e alla declaratoria della radicale nullità del precetto opposto), sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione di metà; la frazione residua segue la soccombenza e va liquidata nel dispositivo applicando i valori medi previsti dal DM 140/2012 per lo scaglione di valore corrispondente.

In ragione di quanto testè osservato e in mancanza di ulteriori risultanze, non v'è modo per ritenere che la condotta dei convenuti fosse sorretta da malafede o colpa grave e connotata dal difetto del livello minimo di diligenza e prudenza esigibile nei loro confronti. Il che conduce al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 96 co. I e II c.p.c.

R.G. 7132/2011

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite; disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;


accoglie l'opposizione proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ con l'atto di citazione notificato il 19.5.2011 e dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 10.5.2011 ad istanza di "~~XXXXXXXXXX~~", di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~ in proprio e quali eredi di ~~XXXXXXXXXX~~, e di ~~XXXXXXXXXX~~ quale erede di ~~XXXXXXXXXX~~;

rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.;

compensa le spese di lite in ragione di metà e condanna gli opposti alla rifusione della frazione residua, che liquida in complessivi € 2.350,00 di cui € 2.250,00 per compensi, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, il 5 novembre 2013

Il Giudice
Giovanna Nozzetti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 MAR. 2014
Il Direttore Amministrativo (Dott. Giuseppe Verace)

